

COMMISSIONE VI
FINANZE E TESORO

4.

SEDUTA DI VENERDÌ 16 MARZO 1984

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **GIORGIO RUFFOLO**

INDICE

	PAG.		PAG.
Sostituzione:			
RUFFOLO GIORGIO, <i>Presidente</i>	3	nuova normativa prevista per le pensioni di guerra dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 (128);	
Disegno di legge (Rinvio):			
Modifiche al sistema di rimborso spese di gestione necessarie per il funzionamento delle ricevitorie del lotto previsto dalla legge 2 agosto 1982, n. 528 (1228)	3	MICELI e Lo PORTO: Nuove norme concernenti l'esenzione fiscale per l'aliquota di pensione liquidata a titolo privilegiato (106);	
RUFFOLO GIORGIO, <i>Presidente</i>	3	PAZZAGLIA ed altri: Norme per consentire l'opzione per la pensionistica di guerra a favore degli invalidi per causa di servizio, dei loro familiari e dei familiari dei caduti in servizio (909);	
Proposte di legge (Discussione e approvazione):			
FIORI: Adeguamento delle pensioni dei mutilati ed invalidi per servizio alla		DIGNANI GRIMALDI ed altri: Norme per l'estensione ai mutilati ed invalidi per	

IX LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 MARZO 1984

	PAG.		PAG.
servizio militare dei benefici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, per i pensionati di guerra (958) . . .	3	Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
RUFFOLO GIORGIO, <i>Presidente</i>	3, 4, 5, 7, 11, 12, 13	Partecipazione dell'Italia alla sesta ricostituzione delle risorse della Banca interamericana di sviluppo (BID) (1109)	13
BRUZZANI RICCARDO	7, 9	RUFFOLO GIORGIO, <i>Presidente</i>	13, 16, 17
COLUCCI FRANCESCO	1, 13	CORSI UMBERTO, <i>Relatore</i>	14
DIGNANI GRIMALDI VANDA	13	FRACANZANI CARLO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	16, 17
FIORI PUBLIO, <i>Relatore</i>	4, 7, 12	UMIDI SALA NEIDE MARIA	16
RAVAGLIA GIANNI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	4, 5, 7, 11, 12	Votazione segreta:	
ROSINI GIACOMO	7	RUFFOLO GIORGIO, <i>Presidente</i>	17
ROSSI DI MONTELERA LUIGI	11, 13		
TRIVA RUBES	11		

La seduta comincia alle 8,35.

CARLO MEROLLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzione.

PRESIDENTE. Comunico che per la seduta odierna il deputato Alinovi è sostituito dal deputato Dignani Grimaldi.

Rinvio della discussione del disegno di legge: Modifiche al sistema di rimborso spese di gestione necessarie per il funzionamento delle ricevitorie del lotto previsto dalla legge 2 agosto 1982, n. 528 (1228).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche al sistema di rimborso spese di gestione necessarie per il funzionamento delle ricevitorie del lotto previsto dalla legge 2 agosto 1982, n. 528 ».

Avverto la Commissione che stamane non si potrà procedere alla discussione del disegno di legge n. 1228 per l'assenza del relatore colpito da un lutto familiare.

Tuttavia, prima di rinviare la discussione di questo provvedimento avverto la Commissione che fra gli emendamenti preannunciati dal Governo vi è il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 1, è aggiunto il seguente:

Per l'uso degli arredi delle ricevitorie è dovuto ai gestori proprietari degli arredi stessi un canone forfettario di lire ventimila mensili da corrispondersi con le modalità di cui all'articolo 1.

All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo, valutato in ragione di anno in lire quattroccento milioni, si provvede per l'anno 1984 con lo stanziamento del capitolo 2744 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario medesimo.

1. 0. 1.

Propongo che il predetto articolo aggiuntivo sia inviato sin d'ora alla Commissione bilancio per il prescritto parere.

Se non vi sono obiezioni così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

La discussione del disegno di legge è rinviata ad altra seduta.

Discussione delle proposte di legge Fiori:

Adeguamento delle pensioni dei mutilati ed invalidi per servizio alla nuova normativa prevista per le pensioni di guerra dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 (128); Miceli e Lo Porto: Nuove norme concernenti l'esenzione fiscale per l'aliquota di pensione liquidata a titolo privilegiato (106); Pazzaglia ed altri: Norme per consentire l'opzione per la pensionistica di guerra a favore degli invalidi per causa di servizio, dei loro familiari e dei familiari dei caduti in servizio (909); Dignani Grimaldi ed altri: Norme per l'estensione ai mutilati ed invalidi per servizio militare dei benefici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, per i pensionati di guerra (958).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte

di legge di iniziativa dei deputati Fiori: «Adeguamento delle pensioni dei mutilati ed invalidi per servizio alla nuova normativa prevista per le pensioni di guerra dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834»; Miceli e Lo Porto: «Nuove norme concernenti l'esenzione fiscale per l'aliquota di pensione liquidata a titolo privilegiato»; Pazzaglia, Miceli, Franchi, Rubinacci e Baghino: «Norme per consentire l'opzione per la pensionistica di guerra a favore degli invalidi per causa di servizio, dei loro familiari e dei familiari dei caduti in servizio»; e Dignani Grimaldi, Colombini, Migliasso, Petrocelli, Caprili, Cerquetti, Conti, Fagni, Filippini, Gualandi, Quercioli, Serri, Scaramucci Guaitini e Torelli: «Norme per l'estensione ai mutilati ed invalidi per servizio militare dei benefici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, per i pensionati di guerra».

L'onorevole Fiori ha facoltà di svolgere la relazione.

PUBLIO FIORI, *Relatore*. Ricordo che sugli emendamenti presentati dal Governo alla proposta di legge n. 128 (la quale era stata già assunta dalla Commissione, in sede referente, come il testo base per la discussione) si è registrato un sostanziale accordo fra i gruppi.

Desidero solo aggiungere che fra la dizione del punto 1) al quarto comma dell'articolo 3 della proposta di legge n. 128 e l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, esiste una diversità. Infatti, la suddetta norma del decreto n. 834 fa riferimento alla misura dell'integrazione di 900 mila lire per gli iscritti alla lettera A, n. 1 e non anche al n. 2, come previsto appunto dall'articolo 3 della proposta di legge oggi al nostro esame. Ora, a mio avviso, tale differenza fra le due norme deve essere eliminata procedendo all'introduzione di una modifica che sia in coerenza con il disposto normativo del decreto n. 834 citato.

Nel ricollazionare la proposta di legge n. 128 ho notato questa discrasia, che tra

l'altro mi è stata fatta presente dall'Associazione nazionale degli invalidi per servizio; dal loro punto di vista è infatti estremamente importante una perfetta rispondenza tra le norme che riguardano gli invalidi di guerra e quelle relative agli invalidi per servizio, con riferimento all'articolo 6 della proposta di legge n. 834.

GIANNI RAVAGLIA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo è d'accordo con le osservazioni del relatore.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali che, nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa.

PUBLIO FIORI, *Relatore*. Propongo di adottare, come testo base, la proposta di legge n. 128.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del relatore.

(È approvata).

Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

(*Classificazione delle lesioni ed infermità*).

Dal 1° gennaio 1982 la classificazione delle mutilazioni ed infermità dipendenti da causa di servizio si effettua applicando, secondo i casi, le tabelle A, B, E ed F di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento cui è favorevole il Governo:

Sostituire la parola: « 1982 », con la parola: « 1984 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

IX LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 MARZO 1984

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

(Assegno di superinvalidità).

Dal 1° gennaio 1982 gli importi degli assegni di superinvalidità non reversibili, previsti dall'articolo 100 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, modificato dall'articolo 2 della legge 26 gennaio 1980, n. 9, sono fissati nelle misure annue:

1) lettera A	Lire 7.200.000
2) lettera A-bis	» 6.480.000
3) lettera B	» 5.760.000
4) lettera C	» 5.040.000
5) lettera D	» 4.320.000
6) lettera E	» 3.600.000
7) lettera F	» 2.880.000
8) lettera G	» 2.160.000
9) lettera H	» 1.440.000

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire la parola: « 1982 », con la parola: « 1984 ».

GIANNI RAVAGLIA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Il Governo è favorevole a questo emendamento.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

(Indennità di assistenza e di accompagnamento).

Ai mutilati e agli invalidi per servizio affetti da una delle mutilazioni o invalidità contemplate nella tabella E, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, è liquidata d'ufficio, con decorrenza dal 1° gennaio 1982, una indennità mensile per la necessità di assistenza e per la retribuzione di un accompagnatore, anche nel caso che il servizio di assistenza o di accompagnamento venga disimpegnato da un familiare del minorato, pari a:

1) per la lettera A	Lire 384.000
2) per la lettera A-bis	» 335.000
3) per la lettera B	» 296.000
4) per la lettera C	» 260.000
5) per la lettera D	» 220.000
6) per la lettera E	» 182.000
7) per la lettera F	» 143.000
8) per la lettera G	» 105.000
9) per la lettera H	» 69.000

I pensionati affetti dalle invalidità specificate nella tabella E allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, nelle lettere A, numeri 1, 2, 3 e 4, comma secondo; A-bis; B, numero 1; C; D; E, numero 1, possono ottenere, a richiesta, anche nominativa, un accompagnatore militare.

Per la particolare assistenza di cui necessitano, gli invalidi ascritti alla lettera A, numeri 1, 2, 3 e 4, secondo comma, e gli invalidi ascritti alla lettera A-bis, numero 1 della tabella E allegata al decreto del Presidente della Repubblica

30 dicembre 1981, n. 834, possono chiedere l'assegnazione di altri due accompagnatori militari e, in luogo di ciascuno di questi, possono, a domanda, ottenere la liquidazione di un assegno a titolo di integrazione dell'indennità di assistenza e di accompagnamento. La competente autorità militare, in caso di assegnazione del secondo e del terzo accompagnatore, darà immediatamente comunicazione di tale adempimento alla direzione provinciale del tesoro che ha in carico la partita dell'invalido beneficiario per i provvedimenti di competenza.

La misura dell'integrazione di cui al precedente comma, da liquidarsi in sostituzione di ciascuno degli accompagnatori militari previsti dal comma stesso, è stabilita:

1) in lire 900.000 mensili per gli ascritti alla lettera A, numeri 1 e 2, della tabella E allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, che abbiano riportato per causa di servizio anche la mancanza dei due arti superiori o inferiori o la sordità bilaterale, ovvero per tali menomazioni abbiano conseguito trattamento pensionistico privilegiato ordinario;

2) in lire 600.000 mensili per gli invalidi ascritti ai numeri 3 e 4, secondo comma, della lettera A;

3) in lire 400.000 mensili per gli ascritti al numero 1 della lettera A-bis.

Un secondo accompagnatore militare compete, a domanda, agli invalidi ascritti alla tabella E, lettera A-bis, numero 2, i quali, in luogo del secondo accompagnatore, possono chiedere la liquidazione di un assegno, a titolo di integrazione dell'indennità di assistenza e di accompagnamento, nella misura di lire 200.000 mensili.

L'indennità, comprese le eventuali integrazioni di cui ai precedenti commi quarto e quinto, è corrisposta anche quando gli invalidi siano ammessi in ospedali o in altri luoghi di cura.

Quando gli invalidi di cui al presente articolo siano ammessi in istituti riedu-

cativi o assistenziali, l'importo corrisposto a titolo di indennità, comprese le integrazioni eventualmente spettanti in luogo del secondo e del terzo accompagnatore, è devoluto, per quattro quinti, all'istituto ovvero agli enti pubblici o assistenziali giuridicamente riconosciuti a carico dei quali il ricovero è avvenuto e, per il rimanente quinto, all'invalido.

Ai fini dell'applicazione della norma di cui al precedente comma, gli enti interessati provvederanno a dare comunicazione dell'eventuale ricovero alla direzione provinciale del tesoro che ha in carico la partita di pensione dell'invalido ricoverato.

Il relatore, onorevole Fiori, ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sostituire la parola: « 1982 », con la parola: « 1984 ».
(3. 2).

L'onorevole Giacomo Rosini ha presentato il seguente emendamento 3. 1:

Sostituire il secondo comma con i seguenti:

I pensionati affetti dalle invalidità specificate nella tabella E allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, nelle lettere A, numeri 1, 2, 3 e 4, comma secondo; A-bis; B, numero 1; C; D; E, numero 1, possono ottenere, a richiesta, un accompagnatore militare da scegliersi tra quelli di leva. La richiesta dei grandi invalidi ascritti alla lettera A, numero 1 può essere nominativa.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresì nei confronti dei grandi invalidi di guerra di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, quando siano affetti dalle medesime invalidità (3. 1).

Il relatore, onorevole Fiori, ha presentato i seguenti emendamenti:

Al secondo comma, sostituire le parole: « I pensionati » con le parole: « Gli invalidi di guerra o per servizio » (3. 3);

Al quarto comma, n. 1) le parole: « numeri 1 e 2 » sono sostituite con le parole: « numero 1 » e alla fine del n. 1 sono aggiunte le parole: « ed in lire 900.000 per gli ascritti al n. 2 della predetta lettera A » (3. 5);

Al quarto comma, numero 2, sostituire le parole: « ai numeri 3 e 4 » con le parole: « ai numeri 1, 3 e 4 » (3. 4).

GIANNI RAVAGLIA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo chiede la soppressione, nel secondo comma, dell'inciso relativo alle richieste nominative. Il Ministero della difesa ha infatti eccepito che l'introduzione di un meccanismo di nominatività crea problemi non semplici per l'organico del Ministero. La proposta del Governo è quindi che nell'articolo si inserisca la dizione: « Un accompagnatore scelto tra coloro che hanno optato per il servizio civile alternativo o, in via subordinata, un accompagnatore militare ».

GIACOMO ROSINI. Sono nettamente contrario alla richiesta del Governo.

RICCARDO BRUZZANI. Occorre affermare il principio dell'accompagnatore militare, al quale hanno diritto tutti gli invalidi, in particolare quelli militari. Ora, poiché esiste anche una motivazione relativa alla fiducia personale, siamo contrari alla richiesta del Governo.

GIANNI RAVAGLIA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo non insiste.

GIACOMO ROSINI. Ritiro l'emendamento 3. 1 poiché viene assorbito da quello presentato dal relatore al secondo comma; sostituendo infatti le parole: « gli invalidi di guerra o per servizio » alle parole: « i pensionati », si fa in modo che le modalità relative alla nominatività dell'accompagnatore siano valide per entrambe le categorie.

PUBLIO FIORI, *Relatore*. Onorevole presidente, al terzo comma dell'articolo 3

della proposta di legge al nostro esame viene stabilito che « la misura dell'integrazione di cui al precedente comma, da liquidarsi in sostituzione di ciascuno degli accompagnatori militari previsti dal comma stesso, è stabilita: 1) in lire 900 mila mensili per gli ascritti alla lettera A, numeri 1 e 2, della tabella E allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 ». Ora, all'articolo 6 di tale decreto è preso in considerazione anche il numero 2 del terzo comma della proposta di legge n. 128. Il numero 2 quindi andrebbe spostato alla fine del capoverso di cui al numero 1 di tale proposta di legge.

La mia preoccupazione è che, se prendiamo in considerazione i numeri 1 e 2 della tabella E allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 834, come era originariamente, sottolineiamo per entrambe le categorie la condizione che gli interessati abbiano riportato, ai fini del riconoscimento della causa di servizio, anche la mancanza dei due arti superiori o inferiori o la sordità bilaterale, mentre, secondo la dizione del decreto presidenziale n. 834, sembrerebbe che a tali condizioni debbano sottostare soltanto coloro i quali rientrino nel numero 1 e non anche gli invalidi per servizio di cui al numero 2 del decreto menzionato. Ho presentato pertanto l'emendamento 3. 5.

GIANNI RAVAGLIA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Credo anch'io che sia più opportuno attenersi al testo del decreto presidenziale n. 834.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 3. 2 del relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 3. 3 del relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 3. 5 del relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 3. 4 del relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3 nel suo complesso, con le modifiche testé adottate.

(È approvato).

Poiché all'articolo 4 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 4.

(Assegno di cumulo).

L'assegno per cumulo di infermità si aggiunge a quello di superinvalidità, sempre che si tratti di invalidità diverse da quelle che diano titolo all'assegno di superinvalidità. Al mutilato o invalido è dovuto un assegno di cumulo di cui alla tabella F del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

(Adeguamento automatico degli assegni accessori).

All'assegno di superinvalidità, all'indennità di accompagnamento e all'assegno per cumulo di infermità di cui agli articoli 2, 3 e 4 della presente legge è concesso l'adeguamento automatico dei trattamenti pensionistici di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, mediante l'attribuzione di un assegno aggiuntivo quale quota dell'indice di variazione previsto dall'articolo 9 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e successive modificazioni.

In sede di prima applicazione del presente articolo la quota di tale indice di variazione per l'anno 1982 è pari a + 11 per cento.

L'adeguamento automatico non compete ad assegni od indennità diversi da quelli sopra menzionati. La quota sarà

determinata anno per anno con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del tesoro.

Ogni volta che saranno aumentati gli assegni annessi alle pensioni di guerra, sarà apportato lo stesso aumento ai corrispondenti assegni annessi alle pensioni privilegiate ordinarie.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo con il seguente:

ART. 5.

« All'assegno di superinvalidità, all'indennità di assistenza e di accompagnamento e all'assegno per cumulo di infermità di cui agli articoli 2, 3 e 4 della presente legge è concesso un adeguamento in misura pari al 60 per cento di quello previsto per i pensionati di guerra dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, per il triennio 1982-84, mediante l'attribuzione di un assegno aggiuntivo.

L'adeguamento automatico non compete ad assegni ed indennità diversi da quelli sopra menzionati. La quota di adeguamento sarà determinata ogni triennio con decreto del Ministro del tesoro » (5. 1).

PUBLICO FIORI, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento del Governo.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Poiché agli articoli 6 e 7, non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 6.

(Assegno di incollocabilità).

L'ultimo comma dell'articolo 12 della legge 26 gennaio 1980, n. 9, è sostituito dal seguente:

« Il trattamento di incollocabilità previsto dai precedenti commi è attribuito,

sospeso o revocato, secondo le modalità stabilite dalla legislazione concernente i mutilati e gli invalidi di guerra. Ove a seguito della revisione per aggravamento l'invalido sia ascritto alla prima categoria senza assegni di superinvalidità, viene conservato, se più favorevole, sempreché ne ricorrano le condizioni e, in particolare, permanga l'effettivo stato di incollocamento, il trattamento di cui al primo comma ».

(E approvato).

ART. 7.

(Perdita totale o parziale dell'organo superstite).

Dopo il secondo comma dell'articolo 11 della legge 26 gennaio 1980, n. 9, è aggiunto il seguente comma:

« Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti viene considerato alla stregua degli organi pari anche quell'apparato che venga ad assumere funzione vicariante in caso di perdita assoluta e permanente di altra funzione organica ».

(E approvato).

Do: lettura dell'articolo successivo:

ART. 8.

(Pensione o assegno privilegiato tabellare).

Le pensioni di cui alla tabella B, allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, aggiornata al 31 dicembre 1981, in virtù della legge 26 gennaio 1980, n. 9, sono maggiorate del 45 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 1983, considerando per tutti i gradi le misure previste da caporale maggiore a soldato e gradi equiparati.

Per tutti gli altri dipendenti militari, a decorrere dal 1° gennaio 1983, lo stipendio o paga che concorre a costituire la base pensionabile non può essere inferiore all'importo previsto per la prima categoria della tabella B citata nel precedente comma.

Le percentuali della base pensionabile ai fini della liquidazione delle pensioni o

assegni privilegiati ordinari, relative ad infermità diverse dalla prima categoria, sono quelle previste dall'articolo 67 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

Il Governo ha presentato i seguenti due emendamenti:

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Le pensioni di cui alla tabella B, allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, aggiornata al 31 dicembre 1981, per effetto della legge 29 gennaio 1980, n. 9, sono maggiorate del 15 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1984 e di un ulteriore 15 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1985, considerando per tutti i gradi le misure previste da caporale maggiore a soldato e gradi equiparati ». (8. 1)

Sostituire, al secondo comma, le parole: « 1° gennaio 1983 » con le parole: « 1° gennaio 1984 » (8. 2).

RICCARDO BRUZZANI. Onorevole presidente, approfitto della discussione dell'articolo 8 e degli emendamenti che a tale articolo sono stati presentati dal Governo per esprimere un giudizio, proprio perché mi pare che in tale articolo sia contenuto il limite più evidente del provvedimento. Il gruppo comunista esprime complessivamente, come è stato detto, voto favorevole al provvedimento stesso ma nel contempo mantiene un atteggiamento critico e motivate riserve. Il voto è favorevole perché finalmente, sia pure in modo parziale e con un forte ritardo circa i tempi dell'adeguamento, viene resa giustizia agli invalidi per servizio.

Debbo rilevare che per il raggiungimento di tale fine è stato importante e significativo l'impegno della nostra compagna Vanda Dignani Grimaldi, sia con l'appassionato intervento svolto in sede di discussione della legge finanziaria, sia con la proposta di legge presentata. Ci pare quindi giusto ed opportuno sottolinearne i meriti.

Dobbiamo nel contempo formulare critiche e riserve per la parzialità e i limiti presenti nel provvedimento, a causa soprattutto della decisione del Governo, particolarmente per quanto riguarda la decorrenza. Dobbiamo altresì sottolineare i ritardi con cui si provvede a riconoscere un diritto dovuto per legge e per prassi. È necessario infine rilevare che non è emersa la volontà di pervenire ad un riordino complessivo con un apposito provvedimento per i mutilati e per gli invalidi, che rappresenta il modo migliore per rendere equa la normativa vigente, che contiene molte differenziazioni e scollamenti sotto il profilo economico e fiscale, non giustificabili né ammissibili per unanime riconoscimento. In conclusione, nel confermare il parere complessivamente favorevole al provvedimento, il gruppo comunista mantiene le sue critiche e le sue riserve sia dal punto di vista complessivo, sia in particolare per quanto riguarda gli emendamenti del Governo che introduce un limite rilevante in relazione alla decorrenza.

PUBLIO FIORI, *Relatore*. Sono favorevole agli emendamenti del Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento 8. 1 del Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 8. 2 del Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 8 nel suo complesso, con le modifiche testé adottate.

(È approvato).

Poiché all'articolo 9 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione, dopo averne dato lettura:

ART. 9.

(Esonero dal servizio militare).

L'unico figlio maschio o il primo figlio maschio della vedova di caduto in servizio o di deceduto per l'aggravarsi del-

le infermità contratte per causa di servizio, sono esonerati dal servizio militare su richiesta del genitore.

Lo stesso beneficio compete all'unico figlio maschio o al primo figlio maschio dell'invalido per servizio di prima categoria, e di seconda categoria, su richiesta del genitore.

I benefici di cui ai commi precedenti sono estesi al secondo figlio maschio.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 10.

(Decorrenza dei nuovi benefici).

Le nuove maggiori misure degli assegni di indennità di cui agli articoli 2, 3 e 4 della presente legge e l'adeguamento automatico di cui all'articolo 5 hanno decorrenza dal 1° gennaio 1982.

Gli aumenti sono corrisposti d'ufficio dalle direzioni provinciali del tesoro.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sostituire le parole: « 1° gennaio 1982 », con le parole: « 1° gennaio 1984 » (10. 1).

PUBLIO FIORI, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento del Governo.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 10 con la modifica testé adottata.

(È approvato).

Poiché agli articoli 11 e 12 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 11.

(Mutilati ed invalidi che prestano opera retribuita).

Ai mutilati od invalidi per servizio che prestano opera retribuita in conto terzi

spetta l'applicazione dell'articolo 15 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33 e, se più favorevole, l'applicazione dell'articolo 17 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

(È approvato).

ART. 12.

(Ambito di applicazione della legge).

Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle pensioni privilegiate liquidate o da liquidarsi dallo Stato nonché dai fondi e casse richiamati nell'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177.

(È approvato).

L'onorevole Rossi di Montelera ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 12-bis.

« Le disposizioni della presente legge si applicano anche agli invalidi vittime di atti di terrorismo ».

LUIGI ROSSI DI MONTELERA. L'articolo aggiuntivo 12-bis era già contenuto da una proposta di legge che avevo presentato. Questa proposta è stata assegnata in sede referente alla II Commissione interni. Poiché ritengo che la normativa di detta proposta di legge sia intimamente connessa con quella dei provvedimenti oggi al nostro esame, ho ritenuto opportuno presentare questo articolo aggiuntivo, rilevando anche che le persone, invalide vittime di atti di terrorismo, che hanno subito conseguenze sia fisiche sia psicologiche da tali attacchi non sono poi molte. Ciò non di meno, il problema sollevato con questo articolo aggiuntivo a me sembra veramente meritevole di un dibattito da parte della nostra Commissione.

PRESIDENTE. Le considerazioni sviluppate dall'onorevole Rossi di Montelera sono senz'altro meritevoli di riflessione.

Tuttavia non posso non rilevare che per la categoria delle persone di cui tratta l'articolo aggiuntivo esiste una specifica normativa, diversa da quella relativa agli invalidi per servizio che sono dipendenti dello Stato.

GIANNI RAVAGLIA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo condivide l'osservazione testé fatta dal presidente, pur rendendosi conto che il problema sollevato dall'onorevole Rossi di Montelera effettivamente esiste. Si tratta, quindi, di una questione che obiettivamente il Governo non potrà non valutare.

Ciò detto, però, anche a me non sembra opportuno inserire questo articolo 12-bis nella normativa al nostro esame perché questo comporterebbe una dilazione dell'iter legislativo del provvedimento di legge n. 128 derivante dall'invio alla V Commissione bilancio del suddetto articolo per la valutazione degli oneri in esso impliciti.

RUBES TRIVA. Mi rendo conto della fondatezza delle considerazioni espresse dal Sottosegretario di Stato, ma non posso anch'io non rilevare la giusta esigenza rilevata dall'onorevole Rossi di Montelera nel momento in cui ha presentato l'articolo 12-bis.

PRESIDENTE. Il problema potrebbe essere risolto se l'onorevole Rossi di Montelera ritirasse l'articolo aggiuntivo 12-bis dichiarando di trasformarlo in un ordine del giorno.

FRANCESCO COLUCCI. Anch'io sarei favorevole a questa soluzione e cioè che l'articolo aggiuntivo venga trasformato in un ordine del giorno impegnativo per il Governo.

LUIGI ROSSI DI MONTELERA. Ringrazio i colleghi per i giudizi espressi sul merito dell'articolo aggiuntivo da me presentato. Anch'io mi rendo conto delle osservazioni fatte dal rappresentante del Governo sui problemi tecnici di coordinamento che la questione da me sollevata

andrebbe a determinare. Perciò, accogliendo l'invito rivoltomi dal presidente e dall'onorevole Colucci, ritiro l'articolo 12-bis dichiarando fin da ora di trasformarlo in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Do lettura dell'ultimo articolo:

ART. 13.

(Onere finanziario).

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto, per l'anno 1982, in lire 5 miliardi, destinati all'adeguamento degli assegni accessori spettanti ai grandi invalidi per servizio, e in lire 26 miliardi per l'anno 1983, destinati alla spesa sopracitata oltre all'aumento previsto dal precedente articolo 8, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento.

Sostituire il primo comma con il seguente:

« All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 16 miliardi per l'anno 1984, in lire 23,5 miliardi per l'anno 1985 e in lire 25,1 miliardi per l'anno 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 4351 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984 e corrispondenti capitoli degli esercizi finanziari successivi ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 13, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Gli onorevoli Rossi di Montelera, Triva e Colucci hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La VI Commissione Finanze e tesoro, impegna il Governò

ad affrontare nel termine di 30 giorni il problema della estensione alle vittime del terrorismo dei benefici attribuiti agli invalidi per servizio e agli invalidi civili di guerra.

0/128/1/6

GIANNI RAVAGLIA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. A nome del Governo, accetto questo ordine del giorno.

PUBLIO FIORI, *Relatore*. Vorrei esprimere la mia soddisfazione, come relatore e come firmatario di una delle proposte di legge, per l'esito del lavoro di questa Commissione. A tal fine ringrazio il presidente, il rappresentante del Governo e gli esponenti di tutte le forze politiche che, agendo in modo unitario, hanno consentito di risolvere un problema che da tempo attendeva di essere esaminato dal Parlamento.

Probabilmente non abbiamo ottenuto quanto in realtà si poteva ottenere sul piano della parificazione completa tra invalidi di guerra ed invalidi per servizio; abbiamo tuttavia predisposto un meccanismo di equiparazione che senz'altro sarà apprezzato dalle categorie interessate. Spero che, sulla scorta di questa esperienza, si possa affrontare anche la questione relativa alle cosiddette « pensioni d'annata ».

Se è importante che il Parlamento abbia assunto una iniziativa in tal senso, ed abbia raggiunto risultati positivi, una particolare menzione va fatta ai tempi di approvazione. Credo infatti che in questa occasione la Commissione abbia dimostrato che il Parlamento, quando trova l'accordo sui grossi temi che attengono a grandi problematiche sociali, può ottenere risultati concreti in tempi estremamente ridotti; in questa occasione le critiche

spesso avanzate sulla inefficienza ed inadeguatezza delle istituzioni risultano palesemente infondate.

VANDA DIGNANI GRIMALDI. A nome del gruppo comunista mi associo al senso di soddisfazione espresso dall'onorevole Fiori, senso di soddisfazione che non è formale e che anzi provoca in me una certa emozione.

Abbiamo infatti assolto ad un impegno che mi ero personalmente assunta ritenendolo giusto, equo e soprattutto indilazionabile. Con l'approvazione di questa legge sento che il Parlamento, quando vuole, può operare con equità e soprattutto in termini ristretti.

Ringrazio pertanto tutte le forze politiche che hanno collaborato al raggiungimento di questo obiettivo, anche se devo associarmi alle riserve espresse dal compagno Bruzzani, riserve che tuttavia non ci impediscono di esprimere un voto favorevole perché in questo momento l'importante è approvare la legge e compiere finalmente un atto di giustizia.

FRANCESCO COLUCCI. Nel preannunciare il voto favorevole del gruppo socialista desidero ringraziare il relatore, anche per l'iniziativa assunta con la sua proposta di legge.

Il provvedimento che stiamo per votare risulta aggiornato secondo le valutazioni espresse dal Governo; ciò dimostra che quando il Governo esprime la sua volontà di affrontare i problemi, questi vengono portati a soluzione. Colgo quindi l'occasione per invitare il Governo a rivedere il sistema pensionistico nel suo insieme, poiché sappiamo che vi sono altri settori i cui problemi devono essere affrontati; mi riferisco anche al tema generale della perequazione della pensionistica al costo della vita.

L'impegno cui ha assolto oggi la Commissione può rappresentare l'inizio di una attività proficua, nell'ambito della quale sia il Parlamento, sia il Governo — nel contesto della politica generale e delle disponibilità finanziarie — potranno affrontare quei problemi che ancora permangono.

LUIGI ROSSI DI MONTELERA. Il gruppo della democrazia cristiana si associa alla soddisfazione espressa dagli altri gruppi per la positiva conclusione dell'esame di questo importante provvedimento. Con l'occasione ringrazio l'onorevole Fiori per il contributo da lui offerto, con grande attenzione e competenza, nel ruolo di relatore; del resto, si tratta di attenzione che è dovuta per quelle categorie che, colpite dalla sfortuna, meritano l'impegno del Parlamento e delle forze politiche. Il nostro gruppo, che da sempre privilegia i problemi della persona umana, vede con grande soddisfazione la conclusione dell'iter di questo provvedimento e, pur riconoscendo che alcuni problemi possono sussistere, preannuncia il proprio voto favorevole.

PRESIDENTE. Anch'io desidero esprimere la mia soddisfazione e ringraziare il relatore ed i firmatari delle altre proposte di legge, nonché il Governo per la collaborazione offerta. Oggi il Parlamento compie un atto di giustizia e, come hanno già sottolineato i colleghi, va rilevata la particolare sollecitudine con cui, nell'ambito del regolamento, abbiamo affrontato l'adeguamento delle pensioni degli invalidi per servizio alla normativa prevista per le pensioni di guerra.

La proposta di legge n. 128 verrà votata a scrutinio segreto al termine della seduta e, ove approvata, comporterà l'assorbimento delle proposte di legge nn. 106, 909 e 958.

Discussione del disegno di legge: Partecipazione dell'Italia alla sesta ricostituzione delle risorse della Banca interamericana di sviluppo (BID) (1109).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Partecipazione dell'Italia alla sesta ricostituzione delle risorse della Banca interamericana di sviluppo (BID) ». L'onorevole Umberto Corsi ha facoltà di svolgere la relazione.

UMBERTO CORSI, *Relatore*. Signor presidente, onorevoli colleghi, con il disegno di legge n. 1721 del 19 maggio 1980, divenuto poi legge 29 settembre 1980, n. 579, vennero riuniti dal Governo in un unico provvedimento numerosi impegni di partecipazione del nostro paese ad organismi finanziari internazionali aventi quale obiettivo fondamentale la cooperazione economica e il raggiungimento di risultati essenziali al progresso dei paesi in via di sviluppo, consentendo così un esame complessivamente più rapido e certamente più penetrante e articolato della partecipazione italiana a tali organismi di quanto non sia possibile fare ora, che tali impegni sono stati riproposti dal Governo frammentati in diversi disegni di legge.

Infatti, come i colleghi ricordano, questa Commissione ha già avuto modo recentemente di approvare la partecipazione del nostro paese alla Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo, alla Banca europea per gli investimenti, al Fondo africano di sviluppo, mentre il Senato sta attualmente esaminando i disegni di legge relativi al nostro contributo al Fondo speciale per l'assistenza tecnica della Banca asiatica di sviluppo e la nostra partecipazione alla terza ricostituzione delle risorse del Fondo asiatico di sviluppo.

Questa osservazione si accompagna a un qualche non rituale disagio che emerge ogni volta che si trattano questi argomenti, traducendosi nell'invito al Governo perché il Parlamento venga dettagliatamente informato sull'attività e sui bilanci delle partecipazioni del nostro paese a qualunque titolo effettuate negli organismi finanziari internazionali.

In questo quadro, mi pare degno di nota che la Commissione esteri del Senato abbia avviato, seppure con finalità parzialmente diverse, una indagine conoscitiva sulla cooperazione con i paesi in via di sviluppo e sulla lotta alla fame nel mondo.

Così come appare scontata la nostra adesione alle finalità che questi organismi perseguono, non può sembrare dubbia l'importanza di conoscere i consuntivi degli

organismi impegnati a svolgere attività di solidarismo internazionale, per meglio comprenderne le difficoltà, apprezzarne i risultati e diffonderne una più ampia conoscenza tra l'opinione pubblica.

Occorre sottolineare il legittimo interesse del contribuente a conoscere non solo lo stato e la validità formale e teorica del suo contributo all'opera di solidarietà internazionale, ma anche la oggettività delle procedure per l'impiego dei mezzi e l'aggiudicazione delle commesse, oltre alla coerenza dei risultati raggiunti, non solo economici, in rapporto alle finalità perseguite e alle risorse impegnate.

Ciò premesso, evito di esporre la dettagliata cronologia degli atti che hanno preceduto la presentazione, da parte del Governo, in data 11 gennaio 1984, del disegno di legge n. 1109, rinviando alla precisa ed esauriente relazione che accompagna il provvedimento. Ai fini del nostro esame credo basti ricordare che la Banca interamericana di sviluppo è oggi la principale fonte di finanziamento pubblico estero per la maggior parte dei paesi dell'America Latina e la partecipazione italiana ad essa si inquadra nella politica di solidarietà a favore dei paesi in via di sviluppo, che rappresenta uno degli obiettivi più importanti della nostra azione in campo internazionale.

La nostra partecipazione poi, considerata da un punto di vista puramente economico, non è del tutto disinteressata perché consente alle imprese italiane di continuare a prendere parte alle gare per l'aggiudicazione di commesse relative a progetti finanziati con le risorse della Banca. Si tratta di una partecipazione rilevante, comunque superiore ai mezzi che l'Italia ha messo a disposizione della Banca stessa, concorrendo alla quinta ricostituzione delle risorse, già autorizzata con legge 29 settembre 1980, n. 579, e a quella che ci apprestiamo ad autorizzare partecipando col provvedimento in esame alla sesta ricostituzione.

Le nostre imprese, infatti, hanno vinto, secondo dati forniti con sorprendente tempestività dal Ministero del tesoro, che non può non essere positivamente apprez-

zata, gare internazionali per forniture di beni e servizi per progetti di sviluppo finanziati dalla BID per 65 milioni di dollari nel 1982 e per oltre 81 milioni di dollari nel 1983.

È da notare che la BID ha finanziato progetti nel 1982 per 1 miliardo e 241 milioni di dollari e nel 1983 per 1 miliardo 316 milioni di dollari e che la percentuale italiana di rientro è aumentata nel biennio considerato di circa un punto, passando dal 5,2 al 6,2 per cento. Interessante appare poi, per un giudizio più generale, il confronto nello stesso periodo con le percentuali di rientro di alcuni dei paesi donatori: il Giappone, ad esempio, è passato dal 5 al 2,67 per cento, la Germania occidentale dal 6 al 3,10 per cento, la Francia dal 2,7 al 5,37 per cento, la Spagna dall'1,6 al 2,48 per cento.

L'esame dell'articolato del provvedimento non presenta particolari difficoltà. L'articolo 1 autorizza la partecipazione italiana alla sesta ricostituzione delle risorse della BID nella misura negoziata nei primi mesi del 1983: una sottoscrizione al capitale di dollari USA 143 milioni 265 mila 324, di cui però solo il 4,5 per cento, cioè 6 milioni 466 mila da versare effettivamente, mentre la restante parte è da considerarsi quale capitale a chiamata a garanzia delle emissioni obbligazionarie della banca.

Il contributo al Fondo operazioni speciali, chiamato anche « la finestra dei crediti agevolati » perché è separato dal capitale della banca ed è usato per prestiti a lungo termine e a basso interesse solo per i paesi membri considerati sottosviluppati o con mercati limitati, è stato invece stabilito in 33 miliardi 899 milioni 794 mila 500 lire, pari al controvalore in dollari USA di 24 milioni 314 mila al cambio del Fondo monetario internazionale del 24 febbraio 1983 (lire 1394,25 per 1 dollaro).

I pagamenti dei contributi dovranno essere effettuati in quattro rate annuali a partire dal 31 ottobre 1983 fino al 31 ottobre 1986 e quindi siamo già in ritardo, almeno per la prima rata.

L'articolo 2 prevede le modalità di pagamento, mentre l'articolo 3 indica i mezzi di copertura finanziaria. A tale proposito occorre notare che le eventuali maggiori esigenze derivanti da oscillazioni sfavorevoli del rapporto lira-dollaro, come è precisato nella relazione che accompagna il provvedimento, potrà provvedersi mediante corrispondente prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Questi maggiori oneri potranno riguardare soltanto la quota di 6 milioni 466 mila dollari da versare effettivamente, restando ovviamente escluso il contributo al fondo operazioni speciali, perché non soggetto al mantenimento di valore e pagabile in lire italiane.

In relazione infine alla opportunità di una normativa più precisa rispetto allo ambito e alla modulazione temporale degli impegni assunti, la V Commissione ha espresso il 6 marzo scorso parere favorevole sul disegno di legge, a condizione che il primo comma dell'articolo 3 venga così riformulato: « All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per gli esercizi finanziari 1983, 1984, 1985, 1986 valutato in lire 45 mila 200 milioni, si provvede, quanto a lire 11 mila 300 milioni per l'anno 1983 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno, parzialmente utilizzando l'accantonamento previsto per la voce « Partecipazione italiana a fondi e banche internazionali », quanto a lire 11 mila, 300 milioni per ciascuno degli anni 1984, 1985, 1986, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale, al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1984, parzialmente utilizzando la voce « Partecipazione italiana a fondi e banche internazionali ».

Occorre, pertanto, recepire detta decisione contenuta nel parere espresso dalla V Commissione bilancio modificando con un apposito emendamento il primo com-

ma dell'articolo 3 del disegno di legge in esame.

Inoltre, in considerazione del ritardo con cui arriviamo all'approvazione del provvedimento anche rispetto agli impegni internazionali assunti, riterrei opportuno inserire un articolo aggiuntivo inteso alla eliminazione della *vacatio legis*.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

NEIDE MARIA UMIDI SALA. Desidero esprimere, a nome del partito comunista, il parere favorevole sul disegno di legge in esame nonché ringraziare il relatore per lo sforzo compiuto nel fornire maggiori informazioni sulla materia. D'altra parte, è da tempo nota la nostra posizione riguardo la discussione di precedenti provvedimenti relativi alla partecipazione ad organismi finanziari.

In questa sede, mi preme, però, conoscere da parte del rappresentante del Governo le ragioni che hanno spinto l'esecutivo a presentare in materia diversi disegni di legge quando avrebbe potuto proporre un unico disegno di legge; il che, fra l'altro, avrebbe consentito una migliore visione della situazione.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

CARLO FRACANZANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ringrazio l'onorevole Corsi per la sua relazione nonché l'onorevole Umidi per il suo intervento.

Per quanto riguarda il quesito posto dalla collega Umidi, debbo rilevare che le esigenze relative alla partecipazione italiana a vari organismi ed istituti internazionali non si sono poste in termini contestuali ma in momenti differiti nel tempo, per cui il Governo ha dovuto rapportare i suoi impegni e le sue iniziative alle suddette varie esigenze che si sono via via andate prospettando.

Intendo anche ribadire la disponibilità del Governo, già dichiarata in precedenti occasioni, a riferire sul quadro globale

delle partecipazioni italiane agli organismi finanziari internazionali, nella sede e nel momento che la Commissione riterrà opportuni.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Poiché ai primi due articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

È autorizzata la partecipazione dell'Italia alla sesta ricostruzione delle risorse della Banca interamericana di sviluppo nella misura di dollari USA correnti 143 milioni 265.324, quale sottoscrizione al capitale, e di lire 33.899.794.500, quale contributo al Fondo operazioni speciali, da versare in quattro rate annuali a partire dal 1983.

(E approvato).

ART. 2.

Le somme di cui al precedente articolo saranno versate su un apposito conto corrente infruttifero, istituito presso la Tesoreria centrale, intestato alla Direzione generale del Tesoro, e denominato « Partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali », dal quale verranno prelevate per provvedere all'erogazione dei contributi autorizzati dalla presente legge.

(E approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per gli esercizi finanziari 1983 e 1984, valutato in lire 22.600 milioni, si provvede, quanto a lire 11.300 milioni per l'anno 1983 e quanto a lire 11.300 milioni per l'anno 1984, mediante

corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo 9001 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro relativi agli anni finanziari medesimi, all'uopo parzialmente utilizzando la voce « Partecipazione italiana a fondi e banche internazionali ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il relatore onorevole Corsi ha presentato il seguente emendamento che recepisce il parere espresso dalla Commissione bilancio.

Sostituire il primo comma con il seguente:

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per gli esercizi finanziari 1983, 1984, 1985, 1986 valutato in lire 45.200 milioni, si provvede quanto a lire 11.300 milioni per l'anno 1983 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno, parzialmente utilizzando l'accantonamento previsto per la voce « Partecipazione italiana a fondi e banche internazionali », quanto a lire 11.300 milioni per ciascuno degli anni 1984, 1985, 1986, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale, al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1984, parzialmente utilizzando la voce « Partecipazione italiana a fondi e banche internazionali ».

CARLO FRACANZANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo è favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(E approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3 con la modifica testé apportata.

(E approvato).

Il relatore onorevole Corsi ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

CARLO FRACANZANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(E approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge e del disegno di legge discussi nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Fiori: « Adeguamento delle pensioni dei mutilati ed invalidi per servizio alla nuova normativa prevista per le pensioni di guerra dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 » (128):

Presenti e votanti . . .	27
Maggioranza	15
Voti favorevoli	27
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Le proposte nn. 106, 909 e 958 risultano pertanto assorbite.

Disegno di legge: « Partecipazione dell'Italia alla sesta ricostruzione delle risor-

IX LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 MARZO 1984

se della Banca interamericana di sviluppo (BID) (1109):

Presenti e votanti . . .	27
Maggioranza	15
Voti favorevoli	27
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Antoni, Alpini, Auleta, Brina, Bruzzani, Carrus, Colucci, Contu, Corsi, D'Aimmo, Da Mommio, Dardini, Dignani Grimaldi,

Fiori, Merolli, Moro, Nucci Mauro, Pierino, Piro, Ravasio, Rosini, Rossi di Montelera, Ruffolo, Sarti Armando, Serrentino, Triva, Umidi Sala.

La seduta termina alle 9,40.

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI*

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO